



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE
ASSOCIATE

Macerata 28.09.2021

Info/151/COVID-19/GREEN PASS/Nota di Confindustria su estensione del green pass al mondo del lavoro

COVID-19
OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO:
UNA PRIMA NOTA ESPLICATIVA DI CONFINDUSTRIA
E LE FAQ AGGIORNATE DEL GOVERNO

Proseguiamo sull' informazione sull'**obbligo del Green Pass nel lavoro pubblico e privato**, quale presupposto fondamentale per la tutela della salute pubblica e della ripresa economica, tenuto conto della imminente **entrata in vigore dell'obbligo il 15 ottobre 2021** (v. ns precedente infoAMIS riportata in calce), per informare che Confindustria ha predisposto intanto una **Nota (riportata in allegato)**, che cerca di dare prime indicazioni operative, mentre sta lavorando alla redazione di linee guida, utilizzando anche i contenuti di quelle previste per il pubblico impiego, al fine di acquisire elementi che dovessero risultare utili nel settore privato.

Ulteriori chiarimenti potranno intervenire successivamente, anche alla luce dell'emanazione di atti di interpretazione ministeriale.

Alleghiamo inoltre un articolo del Sole 24 ore di ieri che rileva alcune criticità applicative del Decreto legge.

Inoltre si informa che il Governo ha pubblicato nuove faq aggiornate in materia. (v. su <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-dal-15-ottobre-green-pass-obbligatorio-per-accedere-ai-luoghi-di-lavoro-2>)

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info/146/COVID-19/LAVORO/Il DL 127/2021 sull'obbligo di green pass per lavoro pubblico e privato

Data:Thu, 23 Sep 2021 10:42:54 +0200

Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>

**COVID 19 – IL DECRETO LEGGE SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS PER
I LAVORATORI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO.
PREVISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL LAVORATORE E DATORE DI
LAVORO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

Come avevamo anticipato ieri è stato pubblicato il **DL 21 settembre 2021 n. 127** in GU n. 226 del 21 settembre 2021 (allegato), che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, i Certificati Verdi tutti coloro che svolgano attività lavorativa per accedere ai luoghi di lavoro. I controlli del rispetto delle prescrizioni dovranno essere effettuati dal datore di lavoro preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

In particolare per quanto riguarda **il settore privato**, all’art. 3 è previsto che **dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta certificazione verde COVID-19.**

In mancanza del Green pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato sin dal primo giorno senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili per una sola volta.

I controlli del rispetto delle prescrizioni dovranno essere effettuati dai datori di lavoro con modalità che saranno definite entro il 15 ottobre. Il decreto prevede, inoltre, che i lavoratori privi di Green pass sono da considerare assenti ingiustificati con sospensione dell’attività lavorativa fino alla presentazione dello stesso e con relativa decurtazione dello stipendio. Tuttavia non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro inoltre individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Anche in tal caso saranno definite entro il 15 ottobre le modalità di effettuazione dei controlli.

Riguardo alla **sanzioni amministrative** l’accesso ai luoghi di lavoro di lavoro, in violazione dell’obbligo di green pass, **comporterà per i lavoratori**, oltre alla sospensione, anche **una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro**, gli importi possono essere raddoppiati nel caso di violazioni reiterate.

La mancata verifica o la mancata adesione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre, per il datore di lavoro comporterà una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro e anche in questo caso la reiterata violazione vedrà raddoppiata la sanzione.

Per quanto concerne il lavoro pubblico (art. 1), il decreto prevede, che il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso ed esibire, su richiesta, il Certificato Verde. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca

d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, anche volontaria, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne invece la **durata dei Green Pass** all'art. 5 è previsto che per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, il certificato verde è valido un anno dalla data dell'ultima somministrazione

E' inserita inoltre all'art. 5 la previsione che lo stesso sia rilasciato immediatamente dopo la somministrazione della prima dose. Viene inoltre previsto che a coloro che hanno contratto l'infezione dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, sia rilasciata la certificazione verde con validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Il decreto prevede **l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi (15 euro)** definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. I tamponi sono offerti gratuitamente ai disabili, ai soggetti fragili e a coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione sulla base di un apposito certificato medico.

Le disposizioni del Decreto Legge **si applicano fino** alla cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata **al 31 dicembre 2021**.

Infine è stato previsto all'art. 7 un numero verde, il 1500, per le informazioni di pubblica utilità relativa al certificato verde Covid-19.

Si rinviando ulteriori approfondimenti anche in occasione dell'emanazione delle linee guida.